Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 9 luglio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1973, n. **365**.
Aumento del contributo statale in favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, con sede in Firenze, stabilito in lire 15 milioni dalla legge 13 febbraio 1957, n. 87, è elevato a lire 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua di lire 15 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 14 giugno 1973, n. **366**.
Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie *A*, *B* e *C*, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.

Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.

Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420, nonchè quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.

Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art. 2.

Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente articolo 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come « Fondo speciale » autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

Art. 3.

Le categorie di lavoratori a favore dei quali è esteso l'obbligo assicurativo in base alla presente legge sono collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e dell'articolo unico della relativa legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388.

Art. 4.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

4,50 per cento fino al 30 giugno 1973;
7,20 per cento fino al 30 giugno 1974;
8,10 per cento fino al 30 giugno 1975;
9 per cento dal 1° luglio 1975;

b) per l'assicurazione contro le malattie:

5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati.

I contributi di cui al punto *a*) sono ripartiti tra società sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto *b*) è posto a totale carico delle società sportive.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il massimale, nonchè le aliquote contributive di cui al comma

precedente, potranno essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di assicurare l'equilibrio economico della particolare gestione.

Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nella assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 5.

Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'ente che lo presiede;

b) i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del turismo e dello spettacolo e della sanità nel consiglio di amministrazione dell'ente;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) due rappresentanti delle società sportive;

e) due rappresentanti dei giocatori di calcio;

f) un rappresentante degli allenatori di calcio.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) sono nominati, per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. La nomina dei rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovrà avvenire su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Il direttore generale dell'ente partecipa alle sedute con voto consultivo.

Le funzioni di segretario del comitato di vigilanza saranno esercitate da un impiegato dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo nominato dal comitato medesimo su proposta del presidente.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 ed al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26.

Art. 6.

Spetta al comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti al Fondo speciale e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) fare proposte al comitato esecutivo dell'Ente per gli investimenti delle attività del Fondo in base alle direttive di massima stabilite dal consiglio di amministrazione;

3) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del comitato esecutivo dell'ente, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico del Fondo;

4) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento del Fondo, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare i bilanci annuali del Fondo;

6) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività del Fondo, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

7) dare parere sulla misura dei contributi.

Art. 7.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo facendo risultare le attività e le passività, nonchè i proventi e le spese.

In sede di rendiconto annuale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione a norma del successivo articolo 10.

Art. 8.

Le funzioni di sindaci del Fondo sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: società sportive, giocatori e allenatori di calcio, nominati e designati con le medesime modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Art. 9.

Ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di esse i giocatori e gli allenatori di calcio di cui all'articolo 1, che abbiano svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Ai soli fini del versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo della riserva matematica per il riscatto dei periodi di cui al precedente comma, i giocatori e gli allenatori di calcio possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la liquidazione delle somme versate a norma della convenzione stipulata il 24 febbraio 1960 tra l'Istituto medesimo e le Leghe dei calciatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla Federazione italiana gioco calcio, capitalizzate al tasso di interesse annuo del 4 per cento. Il versamento sarà effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1° luglio 1972 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando le aliquote contributive di cui all'articolo 4 sulle retribuzioni percepite nei periodi da riscattare e capitalizzando gli importi risultanti all'interesse del 4 per cento annuo.

La domanda di riscatto dei periodi di attività di cui al precedente comma deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'onere relativo al riscatto stesso è per due terzi a carico delle società sportive.

Art. 10.

Le spese generali di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, rilevate nel loro complesso, sono, per la parte individuabile e divisibile, attribuite alla gestione ed al Fondo speciale.

Le spese generali di amministrazione che non siano individuabili, nè divisibili, saranno ripartite tra le gestioni in misura proporzionale agli importi attribuiti con i criteri di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — MALAGODI — BADINI CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **367.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1968, n. 1369;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, approvato con il decreto sopraindicato, è abrogato e sostituito dal testo annesso al presente decreto firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 134. — VALENTINI

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di L'Aquila

TITOLO I
FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

E' istituito all'Aquila capoluogo un istituto superiore di educazione fisica per iniziativa del consorzio tra il comune e la provincia di L'Aquila, per la creazione ed il finanziamento dell'I.S.E.F.

L'istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'E.F. e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'E.F. e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'istituto superiore pareggiato di educazione fisica è di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

La durata del corso di studi che dà diritto al « diploma di educazione fisica », ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è triennale.

La durata del corso ed i titoli che verranno attribuiti saranno sempre adeguati a quelli degli istituti superiori di educazione fisica statali.

I corsi sono teorici e pratici ed hanno lo scopo di provvedere alla preparazione scientifica, tecnica e didattica degli allievi.

Essi saranno completati dal necessario addestramento individuale.

L'istituto conferisce il « diploma di educazione fisica » agli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami.

L'istituto può, inoltre, conferire diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi indicati nell'art. 24.

TITOLO II
GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Organi dell'istituto sono:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore dell'istituto;
d) il consiglio direttivo;
e) il consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente; e, se lo ritiene necessario, un vice presidente, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione provvede, altresì, alla nomina del direttore dell'istituto, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 6.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'istituto;
b) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento degli uffici;
c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione, chiedendone al consiglio di amministrazione la ratifica, nella prima successiva seduta;
e) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
f) stipula i contratti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale comunque dipendente dell'istituto, nei casi non previsti dal successivo art. 8, lettera *l*);

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Al presidente ed al vice presidente potranno essere assegnate indennità di rappresentanza, a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio.

Art. 7.

L'istituto è retto da un consiglio d'amministrazione composto dai seguenti consiglieri:

a) uno designato dal sindaco di L'Aquila;

b) uno dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) uno dal consorzio di finanziamento;

d) uno dal presidente dell'amministrazione provinciale di L'Aquila;

e) un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico e privato che, in seguito a regolare convenzione, sia impegnato a sovvenzionare l'istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 8.000.000 e sia in regola coi versamenti delle quote.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio d'amministrazione viene convocato, in via ordinaria, ogni tre mesi, dal presidente, con avviso scritto da inviare cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio d'amministrazione viene convocato in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il direttore dell'istituto è membro di diritto del consiglio di amministrazione; vi partecipa pure il dirigente tecnico con funzioni consultive.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;

d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento patrimoniale dell'istituto;

e) approva i regolamenti amministrativi e quelli tecnico-didattici necessari per attuare le disposizioni del presente statuto;

f) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni, contributi e sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, nonchè sugli appalti e lavori in economia;

g) delibera in ordine alle eventuali modifiche da apportare allo statuto;

h) delibera, su proposta del consiglio direttivo, sulla nomina del direttore dell'istituto;

i) delibera su proposta del consiglio direttivo, sulla nomina del dirigente tecnico;

l) nomina il segretario amministrativo dell'istituto ed il personale amministrativo e subalterno, secondo le norme di cui al presente statuto ed esercita il potere disciplinare nei confronti del personale comunque dipendente dell'istituto, nei casi che comportino sanzioni;

m) delibera entro il 15 luglio, su proposta del consiglio direttivo, sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè sulla nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali delle materie tecnico-addestrative;

n) delibera, sentito il presidente dell'opera universitaria, sul conferimento dell'incarico annuale al medico addetto al servizio sanitario dell'istituto;

o) sottopone all'approvazione del competente Ministero, su proposta del consiglio direttivo, lo schema del bando di concorso;

p) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di concorso di ammissione all'istituto, proposta dal consiglio direttivo;

q) ratifica, se riscontra regolari e conformi agli interessi dell'ente, gli atti adottati dal presidente, nei casi di urgenza;

r) delibera sulla istituzione di borsa di studio e di perfezionamento, sulle spese relative alle pubblicazioni scientifiche e didattiche, nonchè sulla partecipazione ai viaggi di istruzione all'estero e alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali;

s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto;

t) ai componenti del consiglio di amministrazione potrà essere assegnato, a giudizio del consiglio stesso, un gettone di presenza, nella misura da stabilirsi e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 9.

Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) dei professori che siano docenti universitari e che abbiano un incarico di insegnamento nell'istituto;

c) del dirigente tecnico dell'istituto;

d) di due docenti insegnanti delle materie del gruppo scientifico-culturale e due del gruppo tecnico-addestrativo, eletti a maggioranza dal consiglio dei professori.

Tali membri, sempreché insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.

Art. 10.

Il consiglio direttivo, oltre a proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore dell'istituto, scegliendo il nominativo tra i docenti che nell'istituto insegnano materie scientifiche o tra docenti universitari di ruolo che, pur non insegnando nell'istituto, abbiano insegnato per almeno 3 anni una disciplina del gruppo medico-biologico in un I.S.E.F., ha i seguenti compiti:

a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;

b) propone al consiglio d'amministrazione eventuali modifiche dello statuto, nonchè delle norme e dei regolamenti interni relativi all'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto;

c) coordina i programmi di insegnamento e delibera sulla adozione dei libri di testo;

d) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione;

e) propone al consiglio d'amministrazione la nomina del dirigente tecnico da scegliere tra i professori ordinari di educazione fisica diplomati dalle cessate accademie e dagli I.S.E.F., in possesso della preparazione tecnico-didattica necessaria;

f) propone al consiglio di amministrazione il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè la nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali delle materie tecnico-addestrative;

g) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonchè dei corsi speciali di cui all'art. 24;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

i) stabilisce il calendario generale dell'istituto;

l) sottopone all'esame del consiglio di amministrazione, prima dell'inoltro al Ministero, lo schema del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto e delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di concorso;

m) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il consiglio direttivo viene convocato, in via ordinaria ogni tre mesi con avviso scritto da inviare cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio direttivo viene convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno, o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e, in ogni caso, di almeno due docenti del gruppo scientifico-culturale. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del direttore.

Art. 11.

Il direttore:

a) ha il governo didattico e tecnico dell'istituto, nonchè quello disciplinare nei riguardi degli studenti;

b) conferisce, in nome della legge e dei poteri derivantigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei professori;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e del consiglio dei professori e prende i provvedimenti urgenti di sua competenza, riferendone al consiglio stesso, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) provvede, in tempo utile, alla pubblicazione del calendario dell'istituto, dei programmi dei corsi, dell'orario dei singoli insegnamenti e del diario delle sessioni di esami, secondo le deliberazioni del consiglio direttivo ed in conformità alle disposizioni ministeriali. Inoltre, provvede alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi, dopo l'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione e del Ministero;

f) riferisce al consiglio d'amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'istituto;

g) corrisponde col Ministero, con le pubbliche amministrazioni e con privati, nei limiti delle sue attribuzioni, e cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'istituto per quanto riguarda le materie di sua competenza;

h) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento e l'attività dell'istituto;

i) esercita tutte le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del consiglio d'amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Il direttore può delegare a sostituirlo uno dei docenti componenti il consiglio direttivo, specificando le funzioni delegate.

Art. 12.

Il consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'istituto, ed è convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede.

Art. 13.

Il consiglio dei professori:

a) elegge i professori che fanno parte del consiglio direttivo;

b) formula le proposte relative alle modificazioni da apportare al piano di studi e alla propedeuticità degli esami e dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto.

Le proposte ed i pareri si intendono approvati quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; essi vengono quindi trasmessi al consiglio direttivo.

Art. 14.

In esecuzione alle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti, sulle attrezzature ginniche e sportive dell'istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi e didattici per i corsi di preparazione e perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro, che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede dell'istituto;

g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi alle attività ginnico-sportive e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-addestrativo.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'istituto una indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15.

L'istituto ha un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri.

I membri vengono nominati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, del Presidente della provincia e del sindaco di L'Aquila.

Il collegio dei revisori, nella sua prima riunione, elegge il presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; il presidente o un suo delegato partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio d'amministrazione, quando allo ordine del giorno vengono poste la discussione e la approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Ai revisori dei conti sarà corrisposta una indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 16.

L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per esami; il numero dei posti messi a concorso è determinato, annualmente, dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio direttivo.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono avere conseguito uno dei titoli validi per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esentati temporaneamente o permanentemente dal servizio militare per ragioni fisiche.

Art. 17.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno o subito dopo le indicazioni ministeriali, stabilisce il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi, i limiti di età e di statura, le modalità delle prove di esami e le altre norme relative all'ammissione.

Art. 18.

Il concorso di ammissione comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

1) alla sottocommissione per la visita medica;

2) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;

3) alla sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti a concorso.

Art. 19.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi con deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 20.

Gli insegnamenti impartiti agli allievi si distinguono in due gruppi:

a) discipline scientifico-culturali;
b) materie tecnico-addestrative.

I singoli insegnamenti, la cui durata è annuale e pluriennale, sono impartiti mediante lezioni teoriche, esercitazioni e addestramenti individuali e collettivi.

Per conseguire il diploma, lo studente deve avere superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di due materie complementari per ciascun gruppo.

Lo studente, nel periodo stabilito in ciascun anno accademico, è invitato ad indicare le materie complementari da lui scelte, tra quelle previste dal presente statuto, per le quali il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore, avrà affidato l'incarico di insegnamento.

Le lezioni del 3° corso si svolgeranno in quattro giorni settimanali, per lasciare liberi gli studenti di compiere il tirocinio didattico anche con l'insegnamento presso le scuole secondarie.

Nell'eventualità che il Ministero della pubblica istruzione stabilisca programmi obbligatori e corsi diversi da quelli previsti dal presente statuto, l'istituto si adeguerà automaticamente al nuovo indirizzo.

Art. 21.

MATERIE D'INSEGNAMENTO

I. - 1° *Anno*:

A) *Gruppo scientifico-culturale.*

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (I);
2) Antropologia e antropometria;
3) Biologia generale con elementi di genetica;
4) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (I);
5) Igiene della scuola e degli sports;
6) Pedagogia generale e differenziale;
7) Lingua straniera (I);
8) Teoria e metodologia delle attività motorie (I);
9) Tecnica generale dell'educazione fisica (I).

b) *Insegnamenti complementari*:

1) Italiano;
2) Istituzioni di diritto pubblico: educazione civica.

B) *Gruppo tecnico-addestrativo.*

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Ginnastica educativa (I);
2) Ginnastica ritmica (I);
3) Atletica leggera (I);
4) Attrezzistica (I);
5) Giuochi sportivi: pallacanestro, pallavolo;
6) Esercitazioni di tirocinio didattico (I);
7) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni (maschile e femminile) (I).

b) *Insegnamenti complementari*:

1) Cinematografia e televisione didattica ginnico-sportiva;

II. - 2° *Anno*:

A) *Gruppo scientifico-culturale.*

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (II);
2) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (II);
3) Medicina applicata allo sport;
4) Storia dell'educazione fisica e degli sports;
5) Lingua straniera (II);
6) Teoria e metodologia delle attività motorie (II);
7) Tecnica generale dell'educazione fisica (II).

b) *Insegnamenti complementari*:

1) Elementi di farmacologia applicata allo sport;
2) Educazione e pronto soccorso stradale;
3) Educazione psico-somatica dell'età evolutiva.

B) *Gruppo tecnico-addestrativo.*

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Ginnastica educativa (II);
2) Ginnastica ritmica femminile (II);
3) Atletica leggera (II);
4) Attrezzistica (II);
5) Nuoto, tuffi e salvataggio (I);
6) Esercitazioni di tirocinio didattico (II);
7) Ginnastica correttiva;
8) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni (femminile) (II).

b) *Insegnamenti complementari*:

1) Legislazione e regolamentazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni;
2) Tecnica del massaggio con nozioni di massoterapia applicata allo sport.

III. 3° *Anno*:

A) *Gruppo scientifico-culturale.*

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Psicologia;
2) Cinesiologia correttiva ed educativa;
3) Traumatologia e pronto soccorso.

b) *Insegnamenti complementari*:

1) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;
2) Climatologia e fisiopatologia subacquea;
3) Elementi di scienza dell'alimentazione applicata allo sport.

B) *Gruppo tecnico-addestrativo.*

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Ginnastica educativa (III);
2) Atletica leggera (III);
3) Nuoto, tuffi e salvataggio (II);
4) Scherma (maschile);
5) Ginnastica e giuochi per l'infanzia.

b) *Insegnamenti complementari*:

1) Tennis;
2) Ginnastica per minorati psico-fisici e sensoriali.

Durante il triennio potranno essere svolti corsi liberi destinati alla conoscenza degli sports non contemplati nell'ordinamento degli studi. La durata e la natura di tali corsi sarà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore. Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e, possibilmente, integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Art. 22.

Il numero delle lezioni delle materie del gruppo scientifico-culturale non deve essere inferiore a trenta per ogni anno.

Le lezioni del gruppo tecnico-addestrativo non devono superare le 16 ore settimanali per i primi due anni e le 10 ore settimanali nel terzo anno.

Al consiglio direttivo è affidato il compito di stabilire le materie propedeutiche del gruppo degli insegnamenti scientifico-culturali.

Lo stesso organo determinerà per quali degli insegnamenti pluriennali delle materie tecnico-addestrative lo studente dovrà sostenere esami annuali; indicherà, inoltre, con quali modalità dovrà essere accertato il grado di preparazione tecnico-addestrativa che l'allievo deve possedere, per essere iscritto ai corsi successivi.

Il numero delle volte durante le quali lo studente riprovato potrà sostenere gli esami, nel corso di un anno accademico, sarà adeguato a quello indicato dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali.

La frequenza a tutti gli insegnamenti è obbligatoria ed essa è attestata dalla firma che si consegue alla fine di ogni corso.

L'impossibilità di partecipare alle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo per oltre il 30% del totale delle lezioni, a causa di sopravvenuti impedimenti, determina la perdita dell'anno accademico.

Lo stato di gravidanza deve essere dichiarato; esso è incompatibile con la frequenza delle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo.

Art. 23.

L'esame di diploma consiste nelle seguenti prove:

a) svolgimento di lezione di educazione fisica, su argomenti riferentesi ad uno degli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento che l'allievo avrà concordato con l'insegnante almeno sei mesi prima dell'esame;

c) trattazione orale di una tesina, a scelta del candidato, su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 24.

Oltre i corsi normali l'istituto può organizzare corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive, scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'art. 21; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti civili e corpi militari, qualora vengano richiesti.

L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui sopra non devono comportare oneri per il bilancio dell'istituto.

Art. 25.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il calendario dell'anno accademico è fissato, conformemente alle disposizioni ministeriali, dal consiglio direttivo.

Art. 26.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite.

Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono, invece, impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile, con programmi differenziati.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, che saranno affidati ad istruttori, ogni sezione si suddividerà in reparti di non più di trenta allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli studi e le palestre ginniche disponibili dell'istituto.

Art. 27.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico organizzativa degli allievi, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi, e potranno partecipare a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione stabilirà i nominativi degli istruttori che guideranno gli allievi e stabilirà la retribuzione che dovrà essere corrisposta ad essi.

Art. 28.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese della divisa di rappresentanza, del corredo sportivo prescritto, secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'istituto, nonchè dei libri di testo.

Art. 29.

L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione e prestate in occasione del pronto soccorso.

Art. 30.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre forme di affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazione delle idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Le malattie e gli infortuni che eventualmente dovessero sopravvenire agli allievi durante lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni tecnico-addestrative, non implicano responsabilità da parte dell'istituto; sono fatti salvi i benefici previsti dalla polizza di assicurazione contro gli infortuni.

Art. 31.

Presso l'istituto può essere disposto, con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri allo studente vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V
DOCENTI

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale, affidati per incarico, saranno attribuiti con i criteri stabiliti dalle leggi e disposizioni ministeriali vigenti al momento del conferimento.

Ai docenti cui è conferito l'incarico, ai sensi del precedente comma, sarà corrisposta, su deliberazione del consiglio d'amministrazione, una retribuzione, tenuto conto delle possibilità del bilancio.

Art. 33.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo, affidati per incarico, saranno attribuiti a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Il consiglio d'amministrazione delibera l'importo della retribuzione, tenuto conto del numero delle ore di lezioni, in misura, comunque, non superiore a quella prevista per gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie statali.

Art. 34.

Nel caso che vengano istituiti dei corsi liberi, il consiglio di amministrazione nominerà gli insegnanti e gli istruttori, su proposta del direttore, sentito il dirigente tecnico.

Agli insegnanti potrà essere attribuita una retribuzione che verrà stabilita di volta in volta dal consiglio d'amministrazione.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario prestabilito per le lezioni e le esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

Art. 36.

Ove un professore sia, per legittimi motivi, impedito ad attendere alle mansioni del suo ufficio, deve tenerne informato l'ufficio di direzione. Quando l'assenza di un professore incaricato, determinata da motivi di salute o da altro legittimo impedimento, abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dello istituto per non oltre 12 lezioni all'anno; ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive l'incarico sarà revocato.

Il direttore non può autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di 12 giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo l'autorizzazione dovrà essere chiesta al consiglio d'amministrazione.

TITOLO VI
ASSISTENTI

Art. 37.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, nomina gli assistenti e gli istruttori ai quali è affidato il compito di svolgere rispettivamente le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali.

Il consiglio d'amministrazione delibera ugualmente l'importo della retribuzione, in dipendenza dell'attività che sarà svolta durante l'anno accademico.

TITOLO VII
STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al 1° anno dell'istituto avviene in seguito a concorso, secondo quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto, deve essere presentata alla segreteria entro i termini fissati nel bando di concorso.

In essa deve indicarsi:

a) cognome, nome e data di nascita del candidato;

b) residenza della famiglia ed indirizzo.

La domanda deve essere altresì corredata dalla ricevuta di versamento della tassa di concorso e di una fotografia recente su fondo bianco, firmata ed autenticata.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso del titolo di studio prescritto dal presente statuto per l'ammissione al concorso; e, se di sesso maschile, di essere stato dichiarato idoneo al servizio militare.

All'atto dell'immatricolazione il candidato che avrà superato il concorso dovrà presentare, con la relativa domanda redatta su carta legale, i seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento della 1ª rata di tassa;

b) certificato penale, redatto su carta legale, rilasciato in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di immatricolazione;

c) titolo originale di studio previsto per l'ammissione al concorso, o certificato corrispondente che dovrà essere sostituito col titolo originale entro l'anno solare, e, in ogni caso, non oltre il mese di aprile dell'anno successivo;

d) documento comprovante la posizione militare;

e) due fotografie recenti, su fondo bianco, per la tessera dell'istituto e per il libretto d'iscrizione.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equivalente al titolo di cui all'art. 17 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore previo giudizio del consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41.

L'istituto può consentire la frequenza temporanea agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal consiglio direttivo e dal Ministero della pubblica istruzione, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal consiglio d'amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la certificazione della relativa durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione, nel periodo stabilito dal consiglio direttivo in conformità alle disposizioni ministeriali.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23 del presente statuto e dalle norme vigenti nelle università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità dell'istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:

a) ammonizioni;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni;

e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo non superiore a tre mesi con conseguente perdita di una o entrambe le sessioni di esami.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera *e*) viene data comunicazione a tutti gli atenei ed istituti superiori della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal consiglio d'amministrazione dell'istituto che non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni qualvolta si presenti, una sopratassa di lire cinquecento; per la ripetizione dell'esame di diploma, una sopratassa di lire diecimila.

Art. 45.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere i certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Il consiglio d'amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.

Art. 48.

La dispensa di cui al precedente articolo non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE

Art. 49.

Al normale funzionamento dell'istituto si provvede:

a) con i contributi del Consorzio di finanziamento di L'Aquila;

b) con contributi eventuali, sia straordinari sia continuativi da parte di enti pubblici e privati;

c) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;

d) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere.

Art. 50.

La contabilità è costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 51.

Le scritture patrimoniali sono rappresentate dal registro inventario dei beni immobili e da quello dei beni mobili.

Le variazioni e trasformazioni della consistenza devono essere annotate nei relativi registri inventariali con la indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione e delle bollette e buoni di carico e scarico che le giustificano.

Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 52.

Ogni cinque anni o anche prima se il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'ente, redigendosi apposito verbale, da allegarsi ai registri di inventario.

Art. 53.

Le scritture della contabilità finanziaria dell'istituto sono rappresentate:

a) dal bilancio preventivo;

b) dal registro delle scadenze spese;

c) dalle note ed ordinativi di variazioni delle entrate e delle spese;

d) dai giornali mastri contenenti tanti conti, quanti sono i capitoli e gli articoli dell'entrata e della spesa iscritti in bilancio;

e) dal rendiconto consuntivo.

Art. 54.

Il bilancio preventivo comprende le entrate e le spese classificati in tre titoli:

a) entrate e spese effettive;

b) movimenti di capitali;

c) partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie comprendendosi tra le prime tutte quelle che hanno origine da cause permanenti, e dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione e tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili ed immobili o per qualsiasi altra operazione. Nelle partite di giro sono registrate tutte le operazioni fatte per conto dei terzi, le ritenute e i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'istituto sia nello stesso tempo debitore o creditore.

Art. 55.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono divise in capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti, o da cui comunque conseguono notevoli variazioni rispetto al precedente esercizio è data dimostrazione con rapporti allegati contenenti le rispettive deliberazioni.

Art. 56.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti, la prima riguarda la gestione e il conto finanziario; la seconda la situazione e il conto patrimoniale.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente relativa all'esercizio esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) uno stato riassuntivo dei beni immobili e mobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza dell'inventario.

Art. 57.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, viene ripartito, a giudizio del consiglio di amministrazione, tra gli investimenti, il fondo di riserva e, in via eccezionale, tra le spese ordinarie del successivo esercizio.

Art. 58.

L'esercizio finanziario va dal 1° novembre al 31 ottobre.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo entro il mese di luglio e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione, così come tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasferimenti del patrimonio e contrazioni di mutui.

Art. 59.

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario con deliberazione del consiglio di amministrazione e secondo le norme e modalità da stabilirsi in apposita convenzione.

Art. 60.

Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati, che devono essere firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne è delegato e dal segretario amministrativo.

Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi devono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 61.

I beni immobili e mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca, nonchè i titoli di rendita e tutto quanto altro concerne il patrimonio dell'istituto, si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila.

TITOLO IX
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Art. 62.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico e ausiliario, sono stabiliti dalla tabella annessa al presente statuto.

Il segretario amministrativo sovraintende, in conformità delle disposizioni del presidente del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici della segreteria.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva-amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, delle carriere esecutive d'ordine e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletare con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifiche corrispondenti.

Le qualifiche iniziali previste dalla annessa tabella sono conferite mediante pubblico concorso da espletare con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite per le categorie similari del personale civile dello Stato.

Al personale di ruolo dell'istituto verrà assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'istituto concorrerà nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al 9 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità corrisposti al personale, il quale, a sua volta, per il medesimo fine rilascerà sugli emolumenti stessi una somma corrispondente al 7 per cento del loro importo.

Il trattamento di quiescenza previsto nel presente articolo tiene luogo dell'indennità di anzianità.

NORME TRANSITORIE

Nella prima applicazione del presente statuto, il personale di segreteria, di ragioneria e subalterno che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dello statuto stesso, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici conservando l'anzianità utile a tutti gli effetti, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al posto, ad eccezione di quello dell'età.

Art. 63.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili.

Numero dei posti	QUALIFICA	Parametro	Permanenza
	CARRIERA DIRETTIVA		
1	Direttore di divisione .	426 387	 2
	Direttore di sezione	307	6
	Consigliere	257 190	4 6 mesi
	CARRIERA AMMINISTRATIVA DI CONCETTO		
2	Segretario capo	370	
	Segretario principale .	297 255	 5
	Segretario	218 178 160	 4 2
	CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA		
1	Ragioniere capo .	370	
	Ragioniere principale .	297 255	 5
	Ragioniere	218 178 160	 4 2
	CARRIERA AMMINISTRATIVA ESECUTIVA		
3	Coadiutore .	245 213 183 163 133 120	 3 5 2 4 2
	CARRIERA TECNICA ESECUTIVA		
1	Tecnico .	245 218 188 168 143 128	 6 5 4 4 2
	CARRIERA AUSILIARIA		
4	Bidello, custode, usciere, autista	165 143 133	 6(*)

(*) Ridotti a 4 anni per il personale in servizio in data non posteriore al 1° gennaio 1967.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1972.

Determinazione delle dotazioni organiche del ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè delle qualifiche della carriera direttiva inferiori a primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 19 agosto 1971, relativo alla ristrutturazione delle tabelle organiche del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto doversi provvedere a determinare le dotazioni organiche sia del ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, sia nelle qualifiche della carriera direttiva inferiori a primo dirigente in conformità dell'art. 60 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Considerato che la dotazione organica complessiva della carriera direttiva del Ministero, ammontante a 226 unità, deve intendersi ridotta a 222 a seguito dei collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato altresì che il numero degli ispettori generali in attività di servizio è di 32 unità e quello dei posti di organico per la qualifica di Direttore di divisione è di 38 unità e che pertanto il previsto ruolo ad esaurimento va determinato in 34 unità, tenuto conto che il numero complessivo delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente ammonta a 36 unità (32 + 38 = 70 — 36 = 34);

Decreta:

Le dotazioni organiche del ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonché delle qualifiche inferiori a primo dirigente sono stabilite come appresso:

	Numero dei posti	Parametri
Ruolo ad esaurimento:		
Ispettore generale	17	
Direttore di divisione	17	
Qualifiche inferiori a primo dirigente:		
Direttore aggiunto di divisione (di cui 34 accantonati ai sensi art. 60 decreto del Presidente della Repubblica 748/72)	45	530 487 455 426 387
Direttore di sezione . . . . Consigliere	136	307 257 190

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1973
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 301

(9108)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente nella commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967 con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 126/209 del 6 febbraio 1973 del Ministero dell'interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con cui si comunica la avvenuta sostituzione nella carica di direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del dottor Giuseppe Migliore con il dott. Walfrido Zafarana;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico del dott. Giuseppe Migliore con il dott. Walfrido Zafarana;

Decreta:

Il dott. Walfrido Zafarana, direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in sostituzione del dott. Giuseppe Migliore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 280

(9073)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1973.

Sostituzione del segretario della commissione speciale permanente per gli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 260, con il quale il dott. Vittorio Vallònica venne nominato segretario della commissione sopraindicata;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Vittorio Vallònica, che ha chiesto, a decorrere dal 1° maggio 1973, il collocamento anticipato a riposo, in base alla legge 24 maggio 1970, n. 336 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Remo Fricano, capo ufficio statistica di 2ª classe UPICA, in servizio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato segretario della commissione speciale per la raccolta degli usi generali del commercio, istituita con decreto ministeriale 10 marzo 1955, in sostituzione del dott. Vittorio Vallònica, a decorrere dal 1° maggio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973
Registro n. 6 Ind. e comm., foglio n. 86

(9067)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 3913 22 del 7 aprile 1973, con la quale il prof. Giustino Alessio D'Uva, Presidente della giunta regionale del Molise, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il dott. Carlo Vitale precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 15 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 92, con il prof. Giustino Alessio D'Uva;

Decreta:

Il prof. Giustino Alessio D'Uva è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Molise, in sostituzione del dott. Carlo Vitale;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1973
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 246

(9105)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1973.

Nomina di un componente del comitato previsto dallo art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853 del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito dell'avvenuto decesso del dott. Carlo Vitale, già Presidente della giunta regionale del Molise, il Consiglio regionale del Molise, con atto 23/24 marzo 1973, ha eletto il nuovo Presidente della giunta nella persona del prof. Giustino Alessio D'Uva;

Decreta:

Il prof. Giustino Alessio D'Uva, Presidente della giunta della regione Molise, è nominato componente del Comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del dott. Carlo Vitale.

Il Presidente della giunta della regione Molise, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1973
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 247

(9104)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta Commissione;

Visto il telegramma in data 29 aprile 1973, con il quale l'ing. Angelo Tomelleri, Presidente della giunta regionale del Veneto, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'avv. Pietro Feltrin, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 11 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1972, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 124, con l'ing. Angelo Tomelleri;

Decreta:

L'ing. Angelo Tomelleri è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Veneto, in sostituzione dell'avv. Pietro Feltrin.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1973
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 248

(9106)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1973.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma in data 29 aprile 1973, con il quale il Presidente della giunta regionale del Veneto comunica che il comm. Francesco Guidolin, vicepresidente, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione del dott. Luigi Tartari;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il dott. Luigi Tartari, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 15 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 91, con il comm. Francesco Guidolin;

Decreta:

Il comm. Francesco Guidolin è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Veneto, in sostituzione del dott. Luigi Tartari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1973
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 249

(9107)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1973.

Inserimento di comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 2, punto 3), della legge sopracitata che prevede l'assegnazione alla zona « A » di controllo delle località che rivestono un particolare interesse pubblico;

Considerato che per i comuni di Montecatini Terme e di Ponza la valutazione dei beni tutelati determina, ai fini della loro tutela, la necessità di provvedere all'inserimento dei relativi territori nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere favorevole all'inserimento del comune di Montecatini Terme espresso dal comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954 con il quale le isole site nell'ambito del comune di Ponza sono state dichiarate di particolare interesse pubblico;

Visto il parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 23 maggio 1973;

Visti i propri precedenti decreti emanati per l'inserimento di numerosi altri comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

REGIONE TOSCANA

Provincia di Pistoia: Montecatini Terme.

REGIONE LAZIO

Provincia di Latina: Ponza.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9071)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Inserimento di comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 2 della legge sopracitata nel quale è prevista l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Vista la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Cagnano Amiterno interessata ad ottenere l'inserimento del rispettivo territorio nella zona « A » di controllo;

Visto il parere espresso in merito dal medico provinciale di L'Aquila;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta dell'11 aprile 1973 e del 10 maggio 1973;

Visti i propri precedenti decreti con i quali sono stati inseriti numerosi altri comuni in zona di controllo;

Decreta:

E' inserito nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615 il seguente comune:

REGIONE ABRUZZO

Provincia di L'Aquila: Cagnano Amiterno.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9072)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Modifica ed integrazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei fiumi Sele e Tusciano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7102, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sele e quello del Tusciano, come indicati nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la suprema Corte di cassazione - Sezioni unite civili - con sentenza n. 215, dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, ma sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Sele e di quello del fiume Tusciano;

Visto il voto n. 730 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7102, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1965, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il perimetro del bacino imbrifero montano del Sele e quello del Tusciano sono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sele, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1), sono i seguenti:

A) *provincia di Avellino*:

Bagnoli Irpino, Lioni, Teora, Capo Sele, Calabritto, Senerchia, Nusco.

B) *provincia di Potenza*:

Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, Balvano, Garagiano, Ruoti, Avigliano, Vietri di Potenza, Picerno, Savoia di Lucania, Tito, Sant'Angelo le Fratte, Satriano di Lucania, Brienza, Sasso di Gastalda, Abriola, Marsico Nuovo, Moliterno, Lagonegro.

C) *provincia di Salerno*:

Eboli, Campagna, Oliveto Citra, Valva, Laviano, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Colliano, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Auletta, Salvitelle, Petina, Caggiano, Polla, Castelcivita, **Ottati, Sant'Angela a Fasanella,** Corleto Monforte, Sant'Arsenio, Atena Lucana, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Capaccio, Roccadaspide, Acquara, Monteforte Cilento, Felitto, Magliano Vetere, Laurino, Roscigno, Sacco, Teggiano, Sala Consilina, Stio, Campora, Controne Sassano, Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte San Giacomo, Padula, Gioi, Moio della Civitella, Cannalonga, Novi Velia, Sanza, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto Spartano.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tusciano ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, numero 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *provincia di Avellino*:

Bagnoli Irpino.

B) *provincia di Salerno*:

Acerno, Campagna, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, **Eboli.**

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Napoli.

Roma, addì 12 giugno 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(9074)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Flumendosa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7036, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Flumendosa;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili - con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Flumendosa;

Visto il voto n. 730, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino imbrifero montano del Flumendosa viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Flumendosa ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Nuoro:

Talana, Villagrande Strisaili, Desulo, Arzana, Lanusei, Gairo Nuoro, Aritzo, Gadoni, Seulo, Seui, Osini, Ussassai, Laconi, Isili, Villanova Tulo, Sadali, Ulassai, Jerzu, Esterzili, Nurri, Serri, Escolca, Orroli, Perdasdefogu, Escalaplano.

Provincia di Cagliari:

Siurgus Donigala, Mandas, Goni, San Basilio, Silius, Ballao, Armungia, San Nicolò Gerrei, Villasalto, San Vito, Muravera, Villaputzu.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici - e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 giugno 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(9076)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino, con effetto dall'11 ottobre 1971;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 marzo 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro: Coppo

(9285)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Revoca della liquidazione speciale dei « Cantieri navali del Tirreno e riuniti - C.N.T.R. », S.p.a., con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1970 con il quale, ritenuto che esistevano gli estremi e ricorrendo i motivi di pubblico interesse, fu disposta, a norma dei regi decreti 15 giugno 1933, n. 859 e 19 maggio 1938, n. 1479, la messa in liquidazione speciale dei « Cantieri navali del Tirreno e riuniti - C.N.T.R. » S.p.a., con sede in Genova;

Considerato che con sentenza 20 ottobre 1972, affissa il 22 dicembre 1972, la corte d'appello di Genova ha approvato la proposta di concordato nella misura deliberata dall'assemblea straordinaria C.N.T.R. il 31 luglio 1971;

Constatato che con la decisione della predetta corte di merito è stata per la prima volta esplicitamente riconosciuta in fase contenziosa la possibilità di concludere con un concordato la procedura di che trattasi;

Constatato che sono stati espletati dai liquidatori tutti gli adempimenti previsti dalla procedura di liquidazione speciale;

Vista la lettera n. 778 in data 22 giugno 1973 del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale con acclusa la relazione del collegio commissariale sui risultati della gestione straordinaria;

Ritenuto che esistono gli estremi e ricorrono i motivi di pubblico interesse per la revoca della liquidazione di che all'oggetto;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione speciale della società « Cantieri navali del Tirreno e riuniti - C.N.T.R. », con sede legale in Genova, disposta con il decreto ministeriale 18 agosto 1970 è revocata dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Per la ripresa della normale attività della società il collegio dei commissari liquidatori deve provvedere alla pronta convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina degli organi sociali ai quali i commissari liquidatori devono consegnare l'azienda.

Fino a quando non sia insediato il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale il collegio dei commissari è autorizzato a provvedere all'esercizio dell'azienda medesima.

Art. 3.

Ai commissari liquidatori è assegnata, ai sensi dello art. 3 del regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93, un compenso globale lordo pari al 20 % della tariffa professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 luglio 1973

Il Ministro per le partecipazioni statali
Ferrari-Aggradi

Il Ministro per la grazia e giustizia
Gonella

(9409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e il Libano per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione marittima e aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

Il 1° agosto 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 febbraio 1968, n. 301, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968, ha avuto luogo a Beirut lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e il Libano per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione marittima e aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

La convenzione, ai sensi dell'art. 3, è entrata in vigore il 1° agosto 1968.

(9171)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.

Il 9 febbraio 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 agosto 1967, n. 793, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 13 settembre 1967, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.

La convenzione, ai sensi dell'art. 11, par. 2, è entrata in vigore il 9 febbraio 1968.

(9172)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi ai seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 fra l'Italia e la Danimarca: a) convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il 9 luglio 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 marzo 1968, n. 649, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 24 maggio 1968, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi ai seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 fra l'Italia e la Danimarca:

a) convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Le convenzioni, ai sensi dell'art. 11, par. 2, della prima e dell'art. 28, par. 2 della seconda, sono entrate in vigore il 9 luglio 1968.

(9175)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

Il 27 giugno 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 marzo 1968, n. 654, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1968, ha avuto luogo ad Atene lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

La convenzione, ai sensi dell'art. 27, par. 2, è entrata in vigore il 27 giugno 1968.

(9174)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Repubblica araba unita per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

Il 7 settembre 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 marzo 1968, n. 463, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Repubblica araba unita per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

La convenzione, ai sensi dell'art. 22, par. 2, è entrata in vigore il 7 settembre 1968

(9173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 278, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario proposto dall'insegnante tecnico pratico Russo Lucia avverso la deliberazione adottata il 7 dicembre 1968 dal consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, concernente la nomina ad aiutante tecnico non di ruolo con decorrenza 1° ottobre 1968.

(9380)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 283, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Puzzo Andrea, insegnante di ruolo di agricoltura, avverso il decreto ministeriale del 30 settembre 1966, in punto a mancato riconoscimento nel ruolo *A* del servizio prestato in qualità di insegnante tecnico pratico.

(9381)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 279, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Gentili Maccagni Anna Rita, insegnante tecnico pratico non di ruolo a tempo indeterminato, avverso la deliberazione adottata il 7 febbraio 1968 dal consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, concernente la sua nomina ad aiutante tecnico non di ruolo con decorrenza 1° ottobre 1968.

(9382)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 312, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Mario Veltri, insegnante di navigazione, avverso il decreto ministeriale n. 2860 del 30 settembre 1966, in punto a mancato riconoscimento nel ruolo *A* del servizio prestato in qualità di insegnante tecnico-pratico.

(9383)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 284, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Sblendorio Vito, titolare di agronomia, contabilità ed estimo nell'istituto tecnico per geometri di Cagliari, avverso la nota ministeriale n. 22862 del 16 dicembre 1970, in punto a mancato riconoscimento nel ruolo *A* del servizio prestato in qualità di insegnante tecnico pratico.

(9345)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota dell'immobile costituente il poligono di tiro a segno sito nel comune di Forlì.

Con decreto interministeriale n. 577 dell'11 aprile 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una aliquota dell'immobile costituente il poligono di tiro a segno, sito nel comune di Forlì, della superficie di mq. 134, riportata nel catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa n. 203, mappale n. 570.

(9309)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del campo di tiro sito in comune di Cave

Con decreto interministeriale n. 576 del 5 aprile 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile costituente il campo di tiro di Cave, censito in catasto al comune predetto, foglio 4, particelle catastali 823, 824 e 630 della superficie complessiva di mq. 3310.

(9310)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Lerici

Con decreto n. 99 del 14 aprile 1973 del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Lerici (La Spezia) con il mappale 470 del foglio 7 della superficie di mq. 7090.

(9176)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, registrato dalla Corte dei conti in data 8 giugno 1973 al registro n. 16, foglio n. 392 è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario 8 maggio 1970 proposto dal geom. Franco Ferorelli avverso il provvedimento 31 ottobre 1960 dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

(9311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 5 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	579 —	579 —	581,20	579 —	579,50	579 —	578,75	578,50	579 —	579 —
Dollaro canadese .	580 —	580 —	580 —	580 —	579,75	580 —	579,65	579,50	580 —	580 —
Franco svizzero .	207,45	207,45	207 —	207,45	206,50	207,45	207 —	207,35	207,45	207,45
Corona danese .	103,90	103,90	103,50	103,90	103,75	103,90	104,15	103,90	103,90	103,90
Corona norvegese .	110,75	110,75	110,50	110,75	111 —	110,75	111 —	110,75	110,75	110,75
Corona svedese .	144,57	144,57	145 —	144,57	146 —	144,55	145 —	144,75	144,57	144,57
Fiorino olandese	227,55	227,55	228,50	227,55	227,20	227,50	227,50	227,55	227,55	227,55
Franco belga .	16,4920	16,492	16,55	16,4920	16,42	16,48	16,55	16,4920	16,49	16,49
Franco francese	144,40	144,40	144,40	144,40	144 —	144,40	144,83	144,30	144,40	144,40
Lira sterlina .	1492 —	1492 —	1497 —	1492 —	1494 —	1492 —	1491 —	1491 —	1492 —	1492 —
Marco germanico .	247,25	247,25	247,50	247,25	247 —	247,25	246,75	247,15	247,25	247,25
Scellino austriaco .	33,69	33,69	33,60	33,69	33,60	33,68	33,80	33,69	33,69	33,69
Escudo portoghese .	26,15	26,15	26 —	26,15	24,90	26,15	26,25	26,15	26,15	26,15
Peseta spagnola	10,01	10,01	10,05	10,01	9,85	10,05	9,99	10,01	10,01	10,01
Yen giapponese .	2,320	2,32	2,24	2,32	2,18	2,32	2,20	2,32	2,32	2,32

Media dei titoli del 5 luglio 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	97,40
» 5 % (Ricostruzione)	96,52
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,04
» 5 % (Città di Trieste) .	96,07
» 5 % (Beni esteri) .	91,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,27
» 5,50 % » » 1968-83	92,52
» 5,50 % » » 1969-84	93,20
» 6 % » » 1970-85	95,47
» 6 % » » 1971-86	96,22
» 6 % » » 1972-87	95,75

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,91
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,47
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,27
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1973

Valuta	
Dollaro USA . .	578,875
Dollaro canadese .	579,825
Franco svizzero	207,225
Corona danese .	104,025
Corona norvegese	110,875
Corona svedese	144,785
Fiorino olandese .	227,525
Franco belga .	16,521
Franco francese	144,615
Lira sterlina	1491,50
Marco germanico	247 —
Scellino austriaco	33,745
Escudo portoghese .	26,20
Peseta spagnola	10 —
Yen giapponese .	2,26

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 463/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	10.258,69	zero
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	12.062,56	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	15.686,00	zero
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . .	24.313,31	zero
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate . .	19.136,94	zero
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate . .	25.411,31	zero
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	13.646,81	zero
	02.01-470 02.01-480	6. altre . .	25.411,31	zero
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole .	5.019,50(*c*)	zero
	02.01-820	2. zampe; code .	1.411,75(*c*)	zero
	02.01-840	3. rognoni .	16.470,25(*c*)	zero
	02.01-850	4. fegati .	18.980,06(*c*)	zero
	02.01-880	5. cuori; lingue; polmoni . .	9.411,56(*c*)	zero
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	13.803,69(*c*)	zero
	02.01-940	7. altre	13.803,69(*c*)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6.588,13	zero
	02.05-105	II. secco o affumicato	7.686,19	zero
	02.05-300	B. grasso di maiale	4.392,06	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02.06-210	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	15.686,00	zero
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-211	aa. mezzene bacon	21.176,06	zero
	02.06-214	bb. tre quarti anteriori	21.176,06	zero
	02.06-217	cc. tre quarti posteriori o parti centrali .	23.529,06	zero
	02.06-221	3. prosciutti, anche in parti, non disossati . .	24.313,31	zero
	02.06-225	4. spalle, anche in parti, non disossate .	19.136,94	zero
	02.06-240	5. lombate, anche in parti, non disossate	25.411,31	zero
	02.06-250	6. pancette (ventresche), anche in parti .	13.646,81	zero
	02.06-291	7. altre	25.411,31	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.06 (*segue*)		b. secche o affumicate:		
	02.06-410	1. *in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna* . .	23.529,06	zero
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-411	aa. mezzene bacon	23.529,06	zero
	02.06-414	bb. tre quarti anteriori	23.529,06	zero
	02.06-417	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	25.881,94	zero
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	02.06-422	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati	31.372,00	zero
	02.06-424	bb. altri	44.234,50	zero
		4. spalle, anche in parti, non disossate:		
	02.06-426	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	21.960,44	zero
	02.06-428	bb. altre	34.822,94	zero
		5. lombate, anche in parti, non disossate:		
	02.06-441	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	32.940,63	zero
	02.06-445	bb. altre	43.763,94	zero
		6. pancette (ventresche), anche in parti:		
	02.06-451	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	15.686,00	zero
	02,06-455	bb. altre	22.744,69	zero
		7. altre:		
	02.06-491	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	32.940,63	zero
	02.06-495	bb. non nominate	44.234,50	zero
		II. frattaglie:		
	02.06-501	a. teste, anche in parti; gole	5.019,50	zero
	02.06-502	b. zampe; code	1.411,75	zero
	02.06-504	c. rognoni	16.470,25	zero
	02.06-505	d. fegati	18.980,06	zero
	02.06-506	e. cuori; lingue; polmoni	9.411,56	zero
	02.06-507	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	13.803,69	zero
	02.06-508	g. altre	13.803,69	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	15.02-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*a*)	6.274,44(*c*)	zero
	15.01-190	II. altri	6.274,44	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	16.01-100	A. *di fegato*	27.937,06(*c*)	zero
		B. altri (*b*):		
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti . . .	48.402,56	zero
	16.01-980	II. non nominati	33.076,13	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	16.02-190	II. altre	28.679,75(*c*)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-420 16.02-450	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	52.192,94	zero
	16.02-460	bb. spalle, anche in parti	42.321,69	zero
	16.02-481	cc. altre	29.466,56	zero
	16.02-484	2. 40% o più e meno di 80% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	24.295,00	zero
	16.02-487	3. meno di 40% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine .	15.670,13	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(8912)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1973 al 31 maggio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) numero 1125/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	949,38	386,88
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.830,63	8.268,13
		b aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.770,63	1.208,13
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.651,88	9.089,38
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.978,75	2.416,25
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.860,00	10.297,50

(8911)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Pietro Duca ed altri avverso il decreto ministeriale del 16 settembre 1967, n. 13065, con cui l'ufficio del registro di Intra e l'ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pallanza — aventi sede, entrambi, nel comune di Verbania — venivano riuniti in unico ufficio con la denominazione di « Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Verbania », è inammissibile.

(9312)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sustinente

Con decreto 13 novembre 1972, n 321, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del canale Madama in comune di Sustinente (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 49, della superficie di Ha. 0.17.60, ed indicato nello estratto di mappa rilasciato il 10 aprile 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9320)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Genova

Con decreto 27 novembre 1972, n. 378, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex greto in sponda destra del torrente Bisagno nel comune di Genova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n: 2, mappale 759-*A* della superficie di mq. 190, ed indicato nella planimetria in scala 1:200, vistata dall'ufficio del genio civile di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9323)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Canzian d'Isonzo

Con decreto 27 novembre 1972, n. 375, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno della Roggia S. Canciano in comune di S. Canzian d'Isonzo (Gorizia), segnata nel catasto del comune medesimo al P. T. n. 494 foglio n. 9, parte del mappale 1181/1 *B*, della superficie di mq. 1463, ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 14 aprile 1972, in scala 1:2880, dall'ufficio tecnico erariale sezione *A* di Gorizia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9324)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 82, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1973, registro n. 6 Difesa, foglio n. 234, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. Polin Roberto, s. ten. med. cpl. congedo punti 28,53
2. Galantino Alessandro, s. ten. med. cpl. congedo » 25,19
3. Maiorana Vincenzo, s. ten. med. cpl. in f.v. » 24,43
4. Boncompagni Morales José Guido, s. ten. med. cpl. 1ª nomina » 24,40
5. Amato Vincenzo, dott. in med. e chir. » 21,99

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Polin Roberto, s. ten. med. cpl. congedo punti 28,53
2. Galantino Alessandro, s. ten. med. cpl. congedo » 25,19
3. Maiorana Vincenzo, s. ten. med. cpl. in f.v. » 24,43
4. Boncompagni Morales José Guido, s. ten. med. cpl. 1ª nomina » 24,40
5. Amato Vincenzo, dott. in med. e chir. » 21,99

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1973
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 134

(9005)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili dott. Rino	punti	95,13	su 132
2. Tani dott. Bruno	»	89,52	»
3. Iozza dott. Guglielmo	»	82,68	»
4. Dell'Isola dott. Erasmo	»	80,07	»
5. Polledri dott. Giuseppe	»	79,13	»
6. Polledri dott. Angelo	»	78,45	»
7. Luciani dott. Antonio	»	78,75	»
8. Rava dott. Beniamino	»	77,09	»
9. Pulli dott. Italo	»	76 —	»
10. Cassetti dott. Luigi	»	75,47	»
11. Ilari dott. Vergilio	»	74,84	»
12. Tollis dott. Aldo	»	73,86	»
13. Marino dott. Oreste	»	73 —	»
14. Mancini dott. Rocco	»	72,63	»
15. Mistretta dott. Francesco	»	72 —	»
16. Scalia dott. Benedetto	»	68,86	»
17. Zini dott. Dario	»	68,79	»
18. Mignone dott. Pasquale	»	67,18	»
19. Di Campo dott. Michele	»	66,86	»
20. Salzano dott. Antonio	»	66,75	»
21. Grenzi dott. Massimiliano	»	65,88	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(9006)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro Urbino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro Urbino;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro Urbino, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	98,50	su 132
2. Tani dott. Bruno	»	89,52	»
3. Zingaretti dott. Vincenzo	»	83,56	»
4. Dell'Isola dott. Erasmo	»	80,07	»
5. Polledri dott. Giuseppe	»	79,13	»
6. Piccoli dott. Bruno	»	79,02	»
7. Luciani dott. Antonio	»	78,75	»
8. Polledri dott. Angelo	»	78,45	»
9. Fiora dott. Sergio	»	77,54	»
10. Rava dott. Beniamino	»	77,09	»
11. Pulli dott. Italo	»	76 —	»
12. Ilari dott. Vergilio	»	74,84	»
13. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,52	»
14. Tollis dott. Aldo	»	73,86	»
15. Marino dott. Oreste	»	73 —	»
16. Mancini dott. Rocco	»	72,63	»
17. Mistretta dott. Francesco	»	72 —	»
18. Campese dott. Dario	»	70,77	»
19. Zini dott. Dario	»	69,79	»
20. Scalia dott. Benedetto	»	68,86	»
21. Salzano dott. Antonio	»	67,75	»
22. Mignone dott. Pasquale	»	67,18	»
23. Di Campo dott. Michele	»	66,86	»
24. Grenzi dott. Massimiliano	»	65,88	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(9007)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Camera Andrea ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La dott.ssa Macciotta Giovanna, direttore di sezione, sede, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni che si terrà in Roma il giorno 3 maggio 1973 in sostituzione del dott. Camera Andrea, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Registro n. 5, foglio n. 35

(9018)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Maialetti Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Cancellieri Enrico, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di reumatologia che si terrà in Roma il giorno 8 maggio 1973 in sostituzione del dott. Maialetti Antonio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Registro n. 5, foglio n. 34

(9020)

Modifica degli elenchi dei primari di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 10 maggio 1972 e 23 settembre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di dermosifilopatia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1972 e 14 ottobre 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 10 maggio 1972 e 23 settembre 1972;

Visto l'art 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di dermosifilopatia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 10 maggio 1972 e 23 settembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
103. Arengi Paolo	Enna - 24 gennaio 1920						si	
104. Carli Giuseppe	Padova - 13 febbraio 1917			si				
105. Cavalieri Rino	Capranica - 24 gennaio 1918		si					
106. Muscardin Luciano	Fiume - 24 dicembre 1922		si					
107. Prandina Luigi	Milano - 24 luglio 1920		si					
108. Voglino Attilio	Gaeta - 12 gennaio 1923		si					
109. Simoni Romeo	Roma - 4 aprile 1928		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di dermosifilopatia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9367)

Modifica degli elenchi degli aiuti di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di dermosifilopatia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 23 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 23 ottobre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
25. Cozzi Renato	Napoli - 31 maggio 1919					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di dermosifilopatia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
90. Biava Goffredo .	Siderno - 29 gennaio 1921		si					
91. Cerullo Fausto .	Acquapendente - 2 marzo 1926		si					
92. Costantini Goffredo .	Acquapendente - 15 maggio 1925		si					
93. De Re Anna .	Ostenda - 14 agosto 1935		si					
94. Morresi Arcangelo	Ancona - 24 maggio 1932					si		
95. Poggi Domenico	Roma - 6 giugno 1933		si					

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di dermosifilopatia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9368)

Modifica degli elenchi degli assistenti di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1972 che predispone gli elenchi degli assistenti di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1973;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli assistenti di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 28 dicembre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
115. Romoli Angelo . .	Vallerano - 29 gennaio 1935		si					
116. Rienzo Raffaele	Cassino - 12 giugno 1935		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di dermosifilopatia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1973

(9369)

Il Ministro: GASPARI

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Censi Buffarini Paolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Ranucci Claudio, consigliere, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà in Roma il giorno 10 maggio 1973 in sostituzione del dott. Censi Buffarini Paolo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Registro n. 5, foglio n. 36

(9019)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 2 marzo 1973, n. 245, prot. n. 791, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni della regione Piemonte, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici veterinari di Novara;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara 19 giugno 1973, n. 4451, con il quale viene designato il sanitario di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma dei provvedimenti relativi i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Giucastro dott. Attilio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'interno con qualifica di vice prefetto;

Componenti:

De Martino dott. Umberto, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di vice prefetto ispettore;

Garlanda prof. Aldo, veterinario provinciale di Torino;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Francia dott. Luciano, veterinario consorziale di Cerano e Sozzago.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva della regione Piemonte.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo presso il macello pubblico del comune di Novara, largo Pasteur n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara e della prefettura di Novara, nonchè dei comuni interessati.

Novara, addì 19 giugno 1973

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: MENA

(9094)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 3116 in data 20 maggio 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1969;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1969, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Cantalupo dott. Osvaldo, direttore di sezione della prefettura di Cremona;

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

D'Avossa prof. Tullio, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica; aiuto ostetrico degli istituti ospedalieri di Cremona;

Ferrari prof. Maurizio, libero docente in patologia medica e clinica medica; primario medico dell'ospedale di Casalmaggiore;

Guarnieri dott. Nicola, medico condotto di Cappella Picenardi.

Segretario:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Casalmaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel « Bollettino atti ufficiali » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 8 maggio 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(9026)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Livorno

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Livorno n. 18/2175/4 in data 11 giugno 1970 con il quale fu nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento dei posti di ufficiali sanitari vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla riconferma della composizione della commissione giudicatrice salvo per il segretario dimessosi, nel frattempo dai ruoli del Ministero della sanità;

Atteso che le funzioni di segretario possono essere affidate al dott. Stefano Narducci, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Livorno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

Di costituire la commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Livorno nel modo che segue:

Presidente:

Senise dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Strati dott. Ugo, direttore di sezione della prefettura di Livorno;

Catassi dott. Renzo, medico provinciale capo di Massa Carrara;

Petrilli prof. Fernando Luigi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;

Donato prof. Luigi, libero docente di patologia speciale medica;

Susini dott. Giancarlo, ufficiale sanitario del comune di Piombino.

Segretario:

Narducci dott. Stefano, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avra la sua sede in Livorno.

La presente delibera sarà pubblicata, a cura del medico provinciale di Livorno nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel **Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Livorno, e del comune interessato.**

Il presidente: LAGORIO

(9027)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti del 10 settembre 1970 e del 30 settembre 1970 entrambi n. 3298 con i quali è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1969;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti al servizio dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 e successive proroghe;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Cortellucci Francesco . . . . punti 67,565
2. Amato Mercuri . . . . » 66,770
3. Forti Achille . . . . » 62,659
4. Mochi Vincenzo . . . . » 56,809
5. Pesci Gianfranco . . . . » 56,194
6. Elia Francesco . . . . » 52,390

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 14 maggio 1973

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1143 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1969;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regolamento del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 e successive proroghe;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1969 per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1. Cortellucci Francesco: Monte Urano;
2. Mercuri Amato: Fermo 1ª condotta;
3. Forte Achille: Falerone 1ª condotta;
4. Pesci Gianfranco: Monte Gilberto;
5. Elia Francesco: Amandola.

Ascoli Piceno, addì 14 maggio 1973

Il Medico provinciale

(9025)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1973, n. 23.

Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi ad incentivare l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 27 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di provvedere ad una nuova organizzazione del settore dei pubblici servizi di trasporto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari allo scopo di incentivare l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile, dei soggetti indicati al successivo art. 2, secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente legge.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge possono essere concessi:

a) alle aziende speciali municipalizzate o consortili esercenti pubblici servizi di trasporto;

b) agli enti pubblici che gestiscono i medesimi servizi in economia, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

c) alle imprese di diritto privato, nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza;

d) alle Società cooperative di lavoro costituite da soci lavoratori a termini dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

Detti contributi vengono concessi per 10 anni, a decorrere dall'esercizio 1972, entro i limiti finanziari di cui al successivo art. 7, in proporzione del fondo di ammortamento del materiale rotabile delle singole aziende, enti, imprese e società cooperative da determinare secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

I contributi potranno essere concessi soltanto nel caso in cui i soggetti richiedenti versino in stato di disavanzo nell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto gestiti.

Art. 3.

La determinazione del fondo di ammortamento del materiale rotabile avverrà con riferimento alla consistenza del materiale stesso alla data del 31 dicembre 1971.

Il fondo sarà costituito dalla somma delle quote di ammortamento dei singoli veicoli, già maturate alla suddetta data e calcolate prendendo a base:

a) il prezzo originario di acquisto, aumentato delle spese sostenute per la ricostruzione o per l'ammortamento del mezzo;

b) una durata del veicolo di 12 anni;

c) un tasso di interesse del 7 per cento.

Art. 4.

Al fine della concessione del contributi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1972 i soggetti indicati al primo comma dell'art. 2, dovranno inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1) copia del conto economico da cui risulti la passività dell'esercizio per l'anno 1971;

2) elenco in doppia copia del materiale rotabile di proprietà del richiedente, alla data del 31 dicembre 1971, con l'indicazione per ciascun veicolo:

a) della data di prima immissione in servizio;

b) del prezzo originario d'acquisto;

c) delle spese sostenute per l'eventuale ricostruzione o ammodernamento del mezzo nei primi 12 anni di vita.

Per gli esercizi successivi, la concessione dei relativi contributi s'intende tacitamente rinnovata in ordine ai soggetti che ne hanno beneficiato per l'esercizio 1972, salvo presentazione da parte degli stessi, entro il 30 aprile, di copia del conto economico da cui risulti la passività di esercizio relativa all'anno precedente.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge, verranno erogati, sulla base del programma di spesa approvato dal Consiglio regionale in relazione ai piani di investimento decennali presentate dai soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 4 e resteranno vincolati alla effettiva spesa sostenuta in attuazione dei detti piani di investimento.

I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'atto dell'assunzione degli impegni di spesa da parte dei soggetti beneficiari.

Gli organi regionali, agli effetti dell'istruttoria per gli adempimenti di cui alla presente legge, si avvarranno della direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Art. 6.

Restano esclusi dai contributi di cui alla presente legge le aziende, gli enti, le imprese e le società cooperative che all'atto della richiesta di contributo godono di altre sovvenzioni, accordate dallo Stato o dalla Regione, che riguardino il rinnovo dei veicoli oggetto dei piani di investimento di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge per l'anno 1972, è autorizzata la spesa complessiva di L. 100.000.000, a carico del capitolo 49/45 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

L'onere derivante dai finanziamenti per i successivi esercizi fino all'anno 1981, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per ogni singolo esercizio finanziario.

La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 17 aprile 1973.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1973, n. **24.**

Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a garantire l'efficienza dei pubblici servizi di linea automobilietici e filoviari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 27 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di provvedere ad una nuova organizzazione del settore dei pubblici servizi di trasporto, la cui sorveglianza di esercizio è attribuita alla regione Toscana, allo scopo di garantire l'efficienza degli stessi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972 contributi straordinari nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, sulla base delle risultanze dell'esercizio svolto nel 1971.

Art. 2.

I contributi straordinari di cui all'art. 1 della presente legge vengono concessi:

a) agli enti pubblici che ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gestiscono pubblici servizi di trasporto prevalentemente di concessione regionale;

b) alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di trasporto, soggetti alla sorveglianza regionale.

Detti contributi saranno determinati in relazione:

1) agli introiti relativi agli abbonamenti, nella misura massima del 15 per cento;

2) alle percorrenze effettuate fino al limite massimo di 20 per autobus/km.

Il limite di L. 20 per autobus/km. di cui al precedente punto 2) sarà aumentato fino ad un limite massimo di L. 40, per le autolinee che si svolgono per oltre il 50 % del loro percorso, entro i territori dichiarati montani, a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè per tutte le autolinee esercitate da enti pubblici, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, da imprese di diritto privato nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza e da società cooperative di lavoro costituite da soci lavoratori a termini dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

Art. 3.

Ai fini della determinazione degli introiti degli abbonamenti di cui al punto 1) del precedente articolo, per gli enti pubblici che gestiscono prevalentemente pubblici servizi automobilistici e filoviari svolgentisi nell'ambito comunale, verrà tenuto conto degli introiti degli abbonamenti relativi alle sole autolinee ordinarie di concessione regionale.

Ai fini inoltre della determinazione delle percorrenze di cui al punto 2) del precedente articolo, verrà considerata la percorrenza effettuata sulle sole autolinee ordinarie di concessione regionale e relativa alle corse previste dagli atti concessionali, nonchè alle corse bis denunciate ed alle corse plurime autorizzate sulle linee medesime.

A questi ultimi fini sono escluse:

a) le percorrenze relative ai servizi automobilistici e filoviari sostitutivi di linee ad impianti fissi, già sovvenzionati ad altro titolo;

b) le percorrenze relative ai servizi automobilistici e filoviari che si svolgono in tutto o in parte paralleli ad impianti fissi e che provvedono in prevalenza a collegamenti comuni con il servizio ferroviario.

c) le percorrenze relative ad autoservizi riservati al trasporto esclusivo di determinate categorie di utenti.

Art. 4.

La somma stanziata agli effetti della presente legge, sarà ripartita proporzionalmente fra i soggetti ammessi a contributo che abbiano, per l'anno 1971, un disavanzo di esercizio relativo al complesso dell'attività aziendale di trasporto.

Art. 5.

Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge:

1) le imprese che all'atto dell'erogazione non siano più titolari per qualsiasi causa dei servizi stessi, ovvero, agli effetti della determinazione delle percorrenze di cui al punto 2) dello art. 2 abbiano sospeso l'esercizio anche di singole autolinee;

2) le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi, ovvero che non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

3) le imprese che già usufruiscono di altri contributi da parte della Regione o dello Stato, attinenti all'integrazione globale della passività di esercizio.

Art. 6.

Gli enti e le imprese che intendano chiedere il contributo debbono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al programma di distribuzione deliberato dal Consiglio regionale.

Gli organi regionali, agli effetti dell'istruttoria per gli adempimenti di cui alla presente legge, si avvarranno della direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Art. 8.

Per tutti i servizi pubblici di trasporto, la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, è corrisposto alla Regione.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.270.000.000 a carico del capitolo 49/47 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 16 aprile 1973.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1973, n. **25.**

Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici Contributi per gli impianti fissi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 27 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio di ferrovie e di altre linee di trasporto ad impianto fisso in regime di concessione e favorirne il potenziamento e lo sviluppo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, entro i limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 4 della presente legge, agli enti ed alle imprese esercenti detti servizi, contributi intesi a facilitare il finanziamento di piani di costruzione, ammodernamento, potenziamento e riattivazione degli impianti e del materiale rotabile.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere concesso, previa presentazione di progetti e programmi di costruzione, ammodernamento, potenziamento e riattivazione degli impianti e del materiale rotabile presentati dagli enti ed imprese interessate, nella misura massima annua del 7 % sulle spese da effettuare, e per la durata massima di 15 anni.

Art. 3.

Gli enti e le imprese che aspirano al contributo dovranno far pervenire al Presidente della Giunta regionale la domanda con allegati i progetti ed i programmi.

I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base del programma di distribuzione approvato dal Consiglio regionale e resteranno vincolati alla effettiva spesa da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente lègge è autorizzata, per l'anno 1972, la spesa di L. 163.843.750 a carico del cap. 49/46 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972.

L'onere derivante dai finanziamenti per i successivi esercizi finanziari all'anno 1986 farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per ogni singolo esercizio finanziario.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 16 aprile 1973.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1973, n. 26.

Rettifica di confine fra i comuni di Dicomano e di Londa in provincia di Firenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del 27 aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il confine fra i comuni di Dicomano e di Londa, in provincia di Firenze, è rettificato secondo la linea risultante dalla cartografia e dalla relazione descrittiva, annesse alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *marzo* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo in data* 17 *aprile* 1973.

LEGGE REGIONALE del 26 aprile 1973, n. 27.

Norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del 27 aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri presso i quali siano istituiti servizi di emodialisi, possono organizzare corsi di addestramento di malati uremici cronici e loro assistenti, sia familiari che terzi, per l'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

Art. 2.

I pazienti ed i loro assistenti riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono partecipare alla esecuzione della dialisi al domicilio dell'uremico applicando le tecniche e pratiche apprese previa autorizzazione del servizio che ha organizzato il corso stesso.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dei corsi e quanto altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare in Toscana.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *marzo* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo in data* 19 *aprile* 1973.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1973, n. 28.

Istituzione della commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del 27 aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I pareri in merito alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita » dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, precedentemente attribuite al comitato regionale dell'agricoltura, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una commissione regionale così composta:

a) dal componente la Giunta regionale incaricato per le questioni attinenti l'agricoltura o da un suo « delegato » che la presiede;

b) da n. 2 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato;

c) da n. 1 funzionario dell'ufficio regionale competente in materia;

d) da n. 2 docenti, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti su due terne di docenti designati dalle facoltà di agraria delle Università di Firenze e Pisa;

e) da n. 4 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella Regione;

f) da un rappresentante dell'Associazione enotecnici italiana;

g) da un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi;

h) da un tecnico operante nella Regione del servizio controlli e certificazione materiali di moltiplicazione vegetativa della vite designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1964, n. 1164;

i) da un funzionario del servizio repressioni frodi, operante nella regione, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) da n. 2 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

La commissione sarà integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un altro funzionario della Regione designato dal presidente della commissione, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente interessate alle domande di riconoscimento. Nel caso la domanda interessi più province, i rappresentanti di cui sopra saranno pari al numero delle province interessate.

Art. 2.

La nomina della commissione avviene con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Funge da segretario della commissione il funzionario di cui alla lett. *c*) dell'art. 1.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *marzo* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo in data* 19 *aprile* 1973.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1973, n. **29**.
Norme transitorie per il piano ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 27 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla determinazione di un nuovo assetto della struttura ospedaliera toscana, gli enti ospedalieri dovranno attenersi alle « Indicazioni per il piano transitorio regionale sanitario della Toscana » elaborate dal C.R.P.O.T. ed adottate quale quadro di riferimento dal Consiglio regionale con deliberazione n. 37 del 9 luglio 1971.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 gli enti ospedalieri generali e specializzati inoltrano alla Giunta regionale richieste *motivate in ordine all'aumento di posti letto, ovvero all'istituzione* di nuove divisioni, sezioni o servizi di diagnosi e cura, non previste nelle « Indicazioni per il piano transitorio regionale sanitario della Toscana ».

Gli enti ospedalieri generali e specializzati inoltrano altresì alla Giunta regionale richieste motivate relative alla realizzazione di nuove opere o all'ampliamento ed alla trasformazione di opere già esistenti.

Il Consiglio regionale autorizza la realizzazione delle opere e le variazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà al Consiglio una proposta di nuovo assetto della struttura ospedaliera toscana.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *marzo* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo in data* 19 *aprile* 1973.

(8909)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1973, n. **30**.
Norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, per il conseguimento dei fini statutari di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia, di promozione delle autonomie locali, assume la delega come modo normale di esercizio delle funzioni amministrative che rientrano nelle sue attribuzioni.

Art. 2.

La delega deve essere conferita per l'esercizio di funzioni organicamente definite.

Le leggi di delega non potranno riservare alla Regione poteri diversi da quelli previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Le attività, per cui, nei modi previsti dall'art. 57, quarto comma dello statuto, è consentita la istituzione di enti o aziende regionali o di società a partecipazione regionale, sono indicate dagli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio regionale.

Art. 3.

Sono destinatari della delega di funzioni amministrative regionali i comuni, le province, le loro aggregazioni, le comunità montane, e gli altri enti locali, nel quadro dell'art. 57 dello statuto.

Art. 4.

La delega è conferita alla generalità degli enti dello stesso livello istituzionale.

Quando sussistano particolari motivi, la delega può essere conferita ad enti singoli o a gruppi di enti che abbiano caratteri di sostanziale omogeneità in relazione alla natura delle funzioni delegate.

Le leggi di delega favoriranno l'aggregazione dei comuni fra loro e con la provincia, in strutture associative rivolte a garantire il carattere generale ed organico della delega di funzioni regionali.

Le leggi di delega favoriranno il processo di ammodernamento e di razionalizzazione delle strutture funzionali degli enti delegati.

Art. 5.

La delega viene conferita previa consultazione degli enti previsti come destinatari dai relativi progetti di legge. Potranno altresì essere consultati gli altri enti previsti dall'art. 3 della presente legge.

La consultazione ha luogo secondo le norme stabilite dal Consiglio regionale.

Art. 6.

Ai fini della migliore efficienza della consultazione la Regione garantisce *agli enti interessati la disponibilità dei dati* di cui all'art. 72, terzo comma, dello Statuto.

I progetti e i documenti oggetto della consultazione saranno esaminati dai consigli o dagli organi equivalenti dagli enti consultati.

Mozioni e ordini del giorno potranno altresì essere presentati dagli organismi decentrati dei Comuni e dagli altri soggetti di cui all'art. 71 dello statuto.

Art. 7.

La consultazione viene effettuata sulla base del disegno di legge presentato al Consiglio integrato dalla relazione illustrativa del titolare della iniziativa e da eventuali osservazioni della commissione.

Il disegno di legge dovrà avere in particolare per oggetto:

a) l'indicazione dei gruppi di enti o dei singoli enti destinatari della delega e delle relative funzioni;

b) gli indirizzi fondamentali che, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, in ogni caso devono presiedere all'esercizio delle attività delegate nonchè gli obiettivi che nel quadro della programmazione regionale gli enti destinati della delega devono perseguire;

c) gli aspetti organizzativi dell'esercizio delle attività delegate;

d) le modalità di assegnazione e di erogazione dei mezzi finanziari necessari per l'esercizio della delega.

Art. 8.

Le ulteriori direttive di cui all'art. 65 dello statuto, eventualmente impartite dal Consiglio regionale possono specificare il contenuto generale degli indirizzi delle leggi di delega. Gli indirizzi e le direttive costituiscono il quadro di riferimento esclusivo per l'esercizio delle attività di vigilanza degli organi regionali.

L'ente delegato, qualora ritenga che le direttive del Consiglio contrastino con norme di legge o con principi dell'autonomia, può promuovere il riesame e la conferma motivata.

In ogni caso nei rapporti fra Regione ed ente delegato le conseguenze derivanti dall'applicazione delle direttive fanno carico alla Regione.

Art. 9.

La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nel caso di cui all'art. 66, primo comma, dello statuto, con le stesse modalità previste per il conferimento, in quanto applicabili, e sentiti comunque gli enti cui si riferisce.

La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni che costituiscono oggetto della revoca.

Quando si verificano i presupposti per la sostituzione della Regione agli enti delegati per il compimento di atti specifici, la Giunta, prima di portare a compimento la disciplina dettata dall'art. 66, secondo comma, dello statuto, diffida gli enti che abbiano omesso di provvedere in ordine a singoli atti a procedere entro un certo termine.

Art. 10.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Gli enti delegati devono fare espressa menzione della ricevuta delega nell'emanazione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione di opere effettuate nel corso della delega.

Nell'ipotesi in cui la delega abbia per oggetto o comporti l'esecuzione di opere pubbliche, queste vengono a far parte del demanio o del patrimonio della Regione, a meno che le singole leggi di delega dispongano diversamente in sede di regolamento dei rapporti finanziari.

Gli obblighi di manutenzione e l'esercizio dei poteri di tutela sul bene competono all'ente che esercita anche per delega la funzione pubblica alla quale il bene stesso è destinato.

Art. 11.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.

Art. 12.

Le leggi regionali nel provvedere in ordine ai mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate dovranno assicurare modalità di assegnazione e di erogazione tali da far salva l'autonomia di spesa degli enti locali.

Questi hanno facoltà, nel quadro degli obiettivi e degli strumenti della programmazione regionale ed in armonia con gli indirizzi e le direttive della Regione, di destinare i mezzi propri e quelli assegnati per l'esercizio delle attività delegate secondo criteri di carattere unitario.

La disciplina del finanziamento sarà definita dalla legge sugli strumenti della programmazione regionale, da quella sul piano pluriennale di spesa e dalle singole leggi di delega.

Fino a quando non sarà attuato il sistema di programmazione regionale e il suo coordinamento con la programmazione nazionale, le leggi di delega potranno non riferirsi agli strumenti di cui al comma precedente, salva l'osservanza del criterio di cui al primo comma.

Art. 13.

Per l'esercizio delle funzioni delegate potranno essere comandati presso gli enti interessati dipendenti della Regione.

La legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale stabilisce i criteri e le modalità per il comando.

La determinazione del contingente e l'attribuzione delle mansioni specifiche del personale comandato sono concordate fra la Regione e gli enti interessati.

Il personale comandato passa alla dipendenza funzionale dell'ente delegato restando a carico della Regione ogni onere relativo.

Agli enti delegati potranno essere messi a disposizione anche beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento che gravano sugli enti per effetto della delega è concordato dalla Regione con gli enti interessati e stabilito dalla legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 21 aprile 1973.

(8910)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.